

PROGETTO DI LEGGE

"DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER L'ESERCIZIO DELLE DELEGHE PREVISTE DALLA LEGGE 27 GENNAIO 2006 N.21 - ORGANIZZAZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DALLA LEGGE 27 GENNAIO 2006 N.23 - NORME GENERALI PER L'ESERCIZIO DEL TURISMO RURALE"

Art. 1

(Protezione Civile)

1. Al fine di rendere effettive le condizioni di sicurezza nell'esercizio di attività particolarmente esposte al rischio di incendio, è differito il termine della delega di cui all'art.5, comma 4, della Legge 27 gennaio 2006 n. 21 "Organizzazione della Protezione Civile", conferita al Congresso di Stato per l'adozione di un Decreto che contenga indicazioni utili all'elaborazione del relativo piano di intervento.
2. Il Decreto Delegato sarà emanato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art.2

(Turismo Rurale)

1. Al fine di dare attuazione alla Legge 27 gennaio 2006 n.23 "Norme generali per l'esercizio del Turismo Rurale", è differito il termine della delega di cui all'art. 19, comma 1 della legge medesima, conferita al Congresso di Stato per l'adozione di un Decreto che regolamenti gli aspetti indicati alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) e k) del citato articolo.
2. Il Decreto Delegato sarà emanato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.